



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Oristano

**CIG: Z5C3A933EE**

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI  
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I..**

TRA

la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano**, codice fiscale 80006210951, denominata d'ora in poi anche "l'Amministrazione", e per conto della stessa il Procuratore della Repubblica f.f., Dott. Armando Mammone, domiciliato per la carica presso l'intestato Ufficio, Piazza Aldo Moro n. 3;

E

il **Dott. Antonio Luigi Sulis**, nato a Tonara il 22/06/1949, codice fiscale SLSNNL49H22L202M, con studio in Oristano, Via Brunelleschi n. 35, denominato d'ora in poi "il Medico Competente";

PREMESSO

- che attraverso il presente contratto l'Amministrazione intende assicurarsi lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale occupato presso la Procura della Repubblica di Oristano, nonché delle altre attività contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- che il Dott. Antonio Luigi Sulis possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché quelli previsti all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, come attestato dall'iscrizione nell'apposito listo elenco del Ministero della Salute (iscrizione n. 14540 – sez. art. 38) e risulta in regola con i versamenti Enpam e nei confronti dell'Inps e dell'Inail;
- che con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione, il Medico Competente esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare alla Procura della Repubblica di Oristano, le attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate senza

vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente.

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La presente convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente, così come previsto dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), compresa l'attività di consulenza globale in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Resta inteso che la Convenzione si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 81/2008, salva revisione del compenso qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso.

### **ART. 2 - ATTRIBUZIONI DEL MEDICO COMPETENTE**

- a) Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il personale in servizio presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano la sorveglianza sanitaria, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia e a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con specifico riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 29, comma 1, e alle prescrizioni di cui alla sezione V del medesimo Decreto;
- b) In via indicativa e non esaustiva e secondo le modalità previste, sarà sua cura:
  - Collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
  - Partecipare agli incontri promossi dal Datore di Lavoro ed agli incontri con il R.L.S.;
  - Partecipare alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - Partecipare ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali, dalle parti sindacali o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e sicurezza sui posti di lavoro;
  - Fornire consulenza al Datore di Lavoro.
  - Svolgere la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente:
    - Gestione del Piano Sorveglianza Sanitaria;
    - Visita medica preventiva;

- Visita medica periodica;
- Visita medica su richiesta del lavoratore;
- Visita medica in occasione del cambio della mansione;
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;
- Esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente ed indicate nel programma sanitario;
- Visite al fine della verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
- Elaborazione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e rischio per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il luogo di custodia delle cartelle sanitarie sarà concordato al momento della nomina del medico competente;
- Indicazione per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore dipendente dei giudizi di idoneità relativi alla mansione specifica.

La periodicità della sorveglianza sanitaria sarà definita dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi, attraverso l'elaborazione del Programma sanitario relativo alle mansioni soggette a visita medica.

Il servizio richiesto sarà svolto dal Medico Competente in Oristano, con propria attrezzatura specialistica e comunque su sua indicazione e responsabilità, nelle modalità e tempistiche concordate con l'Amministrazione.

Il medico assume comunque l'impegno, nelle ipotesi elencate di seguito, al rispetto delle scadenze indicate:

1. visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi: entro 48 ore dalla richiesta del datore di lavoro;
2. visite mediche periodiche: entro sette giorni antecedenti la scadenza dell'idoneità in corso.

Ai fini della programmazione del Piano sanitario, l'Amministrazione comunicherà al Medico Competente, entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dell'esecuzione del presente contratto, l'elenco del personale in servizio, comprensivo di tutte le notizie rilevanti ai fini della sorveglianza sanitaria (dati anagrafici, mansioni, precedenti giudizi di idoneità, etc...).

L'Amministrazione comunicherà tempestivamente al Medico Competente ogni successiva

variazione.

### **ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO E PAGAMENTI**

L'ammontare complessivo triennale del contratto è di euro 9.063,60 (oltre iva di legge, se dovuta) e risulta così composto:

- Servizi a canone € 4.395,60;
- Servizi extra canone € 4.668,00.

Le parti concordano che l'Amministrazione disporrà il pagamento del servizio svolto entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, a mezzo di bonifico sul c/c indicato dal Medico Competente.

Le fatture, corredate dal C.I.G. **Z5C3A933EE** relativo alla presente convenzione, dovranno essere intestate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, C.F. 80006210951, Codice IPA EOPAQ8.

Per ogni fattura emessa dal Medico Competente, l'Amministrazione provvederà a richiedere per via telematica il certificato attestante la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.) nel rispetto della normativa vigente, mentre il Medico Competente dovrà presentare la Certificazione ENPAM.

La fatturazione delle prestazioni rese è semestrale e da imputare ad ogni singolo esercizio contrattuale e finanziario di riferimento e corrisponde ai periodi 1° gennaio/30 giugno e 1° luglio/31 dicembre, con l'eccezione del primo periodo di fatturazione (1° aprile 2023/ 30 giugno 2023) e dell'ultimo periodo di fatturazione (1° gennaio 2026/31 marzo 2026).

I pagamenti saranno sospesi qualora risultino inadempienze riguardo i suddetti versamenti, fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa.

La mancata regolarizzazione comporterà, comunque, la risoluzione del contratto.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti, in seguito all'esito dei controlli sopraddetti o per la mancata presentazione della documentazione sopraindicata, il Medico Competente non potrà opporre eccezioni o pretese all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento di danno o pagamento di interessi.

Il Medico Competente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione. Egli provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all'Amministrazione eventuali errori e/o ritardi

nei pagamenti a favore della ditta.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dal 1° aprile 2023 o dalla diversa data successiva di sottoscrizione della presente convenzione. In ogni caso non sarà possibile un suo rinnovo tacito ed automatico.

La durata triennale del contratto è subordinata, come per tutti i contratti pluriennali, alle disponibilità di bilancio (da accertare presso la competente sede ministeriale). Pertanto, in mancanza di detta disponibilità, con riferimento al secondo e terzo anno, l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di risolvere il contratto.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

Il compenso si intende comprensivo di ogni altro onere e spesa, sia presenti che futuri, sostenuti per l'esecuzione dell'incarico.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è costituito da due componenti:

- a) Corrispettivo a canone per un importo triennale di euro 4.395,60, pari ad euro mensili 122,10 per 36 mesi;
- b) Corrispettivo extra canone, del costo massimo complessivo di € 4.668,00, costituito dal prezzo per ogni singola prestazione indicato in sede di offerta, moltiplicato per il numero di prestazioni indicate dal protocollo sanitario proposto ed effettivamente svolte e rendicontate nel periodo di riferimento.

Il compenso è così articolato:

<b>CORRISPETTIVI SERVIZI A CANONE</b>					
Servizio	Descrizione	Quantità	COSTO		
			Unitario €	per anno €	totale triennio
Gestione PSS attività d'ufficio	forfait base (fino a 20 lav.)	1	580,00	580,00	1.740,00
Gestione PSS attività d'ufficio	ulteriori unità (fino a 50 lav.)	12	19,60	235,20	705,60
Gestione PSS altre attività	forfait base (fino a 20 lav.)	1	650,00	650,00	1.950,00
<b>TOTALE SERVIZI A CANONE €</b>					<b>4.395,60</b>

CORRISPETTIVI SERVIZI EXTRA CANONE					
Servizio	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Costo Unitario €	Costo Totale
Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	Visita medica (periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventiva in fase preassuntiva, precedente alla ripresa del lavoro)	51	visita	50,00	2.550,00
Visite mediche per verifica sostanze alcoliche e/o psicotrope con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	Visita medica (preventiva, periodica, per ragionevole dubbio, dopo un incidente, al rientro dopo positività) compresa gestione dei risultati	1	visita	90,00	90,00
Visite specialistiche	Visita oculistica	1	visita	80,00	80,00
Esami specifici	Visita ergofthalmologica (ergovision)	50	visita	30,00	1.500,00
Esami specifici	Esecuzione e lettura ECG di screening	3	visita	20,00	60,00
Esami specifici	Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)	3	visita	30,00	90,00
Esami specifici	Audiometria con esame otoscopio	3	visita	35,00	105,00
Esami di laboratorio	Glicemia	3	esame	3,00	9,00
Esami di laboratorio	Creatininemia	3	esame	3,00	9,00
Esami di laboratorio	Azotemia	3	esame	3,00	9,00
Esami di laboratorio	Emocromo completo	3	esame	8,00	24,00
Esami di laboratorio	Emoglobina glicata	3	esame	10,00	30,00
Esami di laboratorio	Enzimi epatici SGPT	3	esame	3,00	9,00
Esami di laboratorio	Enzimi epatici SGOT	3	esame	3,00	9,00
Esami di laboratorio	Gamma GT	3	esame	3,00	9,00
Esami per tossicodipendenza	Test rapido con tecnica colorimetrica	1	esame	40,00	40,00
Esami di laboratorio per alcoldipendenze	Test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro	1	esame	5,00	5,00

Esami di laboratorio per alcoldipendenze	Ricerca etanolo	1	esame	40,00	40,00
<b>TOTALE SERVIZI EXTRACANONE</b>					<b>€ 4.668,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO TRIENNALE</b>					<b>€ 9.063,60</b>

#### **ART. 6 - CAUZIONE**

A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali danni, il Medico Competente, all'atto della stipulazione del presente contratto, dovrà provvedere a costituire apposita cauzione definitiva, nel rispetto della normativa vigente.

Tale cauzione potrà essere prestata attraverso fideiussione, polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora l'Amministrazione operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La cauzione opera a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Ove si verificassero dette circostanze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza preventiva diffida, all'incameramento della cauzione per il quale il Medico Competente, ora per allora, presta il consenso, salvo il diritto dell'Amministrazione medesima al maggior risarcimento danni.

L'eventuale esonero della cauzione è subordinato al miglioramento del prezzo offerto (sconto dell'1%, da praticarsi in ciascuna fattura), ai sensi dell'art. 54, comma 8, R.D. n. 827/1924 così come indicato dall'ANAC nel parere del 5 dicembre 2012.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITA'**

Il Medico Competente è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili, di

qualunque natura, a persone e cose dell'Amministrazione e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 8 - PENALI**

In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti dalla legge e/o comunicati di volta in volta dall'Amministrazione, verrà applicata una penale nella misura di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo.

Ogni inadempimento sarà contestato al Medico Competente con comunicazione scritta, anche a mezzo pec. Sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali contro deduzioni, decorso il quale, in assenza di contro deduzioni o qualora non vengano ritenute valide le giustificazioni addotte, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale.

Resta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione immediata del contratto in caso di comportamento recidivo.

#### **ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre ai casi previsti negli articoli precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice civile, nei seguenti casi:

- 1) qualora non vengano rispettate le norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro;
- 2) qualora il servizio non venga svolto, anche solo temporaneamente o per brevi periodi, dal Medico Competente;
- 3) in caso di negligenza abituale o ripetuta inottemperanza alle clausole contrattuali nello svolgimento del servizio, che abbiano comportato l'applicazione di penali o quando la gravità e/o la frequenza delle infrazioni comprometta la regolare esecuzione del servizio medesimo;
- 4) qualora il Medico Competente si renda colpevole di frode.

In caso di risoluzione del contratto il Medico Competente riconosce che ricadranno su di lui i maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse incontrare per assicurare diversamente il servizio sopra indicato. Pertanto, l'Amministrazione avrà il diritto di trattenere ogni credito vantato dal Medico Competente verso l'Amministrazione.

#### **ART. 10 - RECESSO**

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto, con comunicazione via pec e preavviso di 30 (trenta) giorni, per motivi di pubblico interesse o comunque per il venir della necessità dell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1373, 2° comma, del Codice civile, senza che il Medico



possa nulla pretendere, salvo il compenso per le prestazioni già eseguite.

#### **ART. 11 - RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Il Medico Competente si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita in occasione o a causa dello svolgimento delle attività oggetto del contratto medesimo, salvo esplicita autorizzazione.

Resta inteso che, in caso di risoluzione, il Medico Competente si impegna a restituire all'Amministrazione tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

#### **ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso. Le relative spese sono a carico del Medico.

#### **ART. 13 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE - ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Per tutte le eventuali controversie, concernenti l'interpretazione delle norme del presente contratto e l'esecuzione del servizio, che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e il Medico Competente, è competente il Foro di Oristano.

È esclusa la possibilità di deferire le controversie ad arbitri.

#### **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

Oltre alle clausole contenute nel presente contratto il servizio sarà regolato dal D.Lgs. n. 50/2016, dal R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dal R.D. 23.05.1924 n. 827 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Oristano, 29 marzo 2023

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Procuratore della Repubblica f.f.

IL MEDICO COMPETENTE

*Dott. Antonio Luigi Sulis*